



**IL PROBLEMA DEI RESIDUI ESAUSTI DI STAMPA
I RIFERIMENTI NORMATIVI
L'OPPORTUNITA' UNICA DI ZEROZEROTONER**

1. OBIETTIVI DI QUESTO DOCUMENTO

Questo documento ha un duplice obiettivo: il primo è di riassumere le informazioni riguardanti l'obbligo per tutte le Aziende (tutte le Partite IVA) di avviare al recupero o smaltire propriamente i residui esausti di stampa (toner, cartucce inkjet, tamburi, ecc.); il secondo è di descrivere la migliore soluzione oggi esistente sul mercato.

2. LA LEGGE

Le norme Europee in materia di gestione rifiuti sono in costante evoluzione per cui è abbastanza complesso seguire tutti gli aggiornamenti.

In ogni caso le leggi che raccolgono le norme sono le seguenti:

- D.Lgs 152/06, ex D.Lgs 22/97 e successive modifiche
- D.Lgs 205/10 applicativo del SISTRI
- D.Lgs 116/2014
- Direttive CEE, 91/156, 91/689, 94/62

3. LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Tutti i rifiuti sono classificati in due grandi categorie:

a) **Rifiuti Urbani:** Sono i rifiuti prodotti da utenze urbane (i cittadini, le famiglie).

A seconda della loro natura i rifiuti urbani possono essere smaltiti attraverso la normale raccolta differenziata oppure usufruendo delle Isole Ecologiche comunali o, per talune tipologie come ad esempio i rifiuti di apparati elettronici, dei servizi messi a disposizione dai negozi della grande distribuzione.

b) **Rifiuti Speciali:** Sono i rifiuti prodotti dagli Enti, dalle Aziende e da ogni singola partita IVA.

In nessun modo le Aziende possono utilizzare gli stessi canali delle utenze urbane private.

Esse, o meglio i loro amministratori, hanno l'obbligo di avviare al recupero o di smaltire ogni tipologia di rifiuto rispettando la normativa e tenendo debita traccia dei processi seguiti.

I rifiuti Urbani ed i rifiuti Speciali a loro volta possono essere classificati in Rifiuti Pericolosi e Rifiuti Non Pericolosi a seconda delle quantità residue di sostanze pericolose in essi contenute.

I RIFIUTI ESAUSTI DI STAMPA

Anche i consumabili esausti da stampa informatica possono essere classificati come "speciali" o "pericolosi" tant'è che il legislatore ha previsto l'utilizzo di due codici specifici l'uno per lo speciale l'altro per il pericoloso e l'unico modo per determinarne l'esatta attribuzione è di sottoporlo ad un'analisi chimica (D.Lgs 116/2014)



I CODICI C.E.R.

I residui esausti di stampa: Sono rifiuti come Cartucce Inkjet o Laser, Nastri, Contenitori di toner, Fuser e Developer e sono identificati dai Codici Europei Rifiuti (CER) di seguito riportati:

- **08 03 18:** Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
- **08 03 17*:** Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

L'ATTRIBUZIONE DEL CORRETTO CODICE C.E.R. AL RIFIUTO E LE ANALISI CHIMICHE

La **Legge 116 dell'11 agosto 2014**, che ha convertito in legge il DL n. 91/2014, entrata in vigore il 18 febbraio 2015, (**dal 1 giugno 2015 in vigore anche per la parte sanzionatoria**) ha apportato delle modifiche alla metodologia di classificazione dei rifiuti, con una serie di indicazioni su come effettuare tale classificazione.

In particolare, nel caso in cui un rifiuto sia classificato con codice CER pericoloso e non abbia il suo corrispondente codice a specchio non pericoloso, esso è definito pericoloso "assoluto" e non ha bisogno di ulteriore specificazione.

Nel caso invece che il rifiuto sia classificato con codici **CER speculari** (o codici a "specchio"), cioè uno pericoloso ed uno non pericoloso (come nel caso dei consumabili da stampa: **08.03.18 - 08.03.17***), è compito del produttore (il produttore del rifiuto, non il produttore del prodotto nuovo) determinare le proprietà di pericolo che esso possiede.

La norma indica che le indagini da svolgere per determinare tali proprietà siano le seguenti:

a. individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- la scheda informativa del produttore;
- la conoscenza del processo chimico;
- il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b. determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le fonti informative europee ed internazionali;
- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c. stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo.

In tutto ciò vale inoltre il principio di precauzione che consiglia che, nel caso d'incertezza nella determinazione se il rifiuto possa essere pericoloso o meno, esso sia considerato pericoloso.

La norma stabilisce altresì che nessun operatore ecologico, né impianto di destinazione finale del rifiuto, possa operare in assenza dei documenti di certificazione della pericolosità, in particolare delle analisi chimiche a campione.

La ricaduta sull'operatività quotidiana di questa nuova norma stringente è duplice:

1) il produttore del rifiuto (nel nostro caso l'azienda che stampa) deve effettuare analisi chimiche per determinare la pericolosità dei propri rifiuti poiché la norma prevede che la classificazione del rifiuto deve avvenire sempre prima di essere allontanato dal luogo di produzione.

2) Gli operatori a cui i rifiuti vengono affidati, devono gestire questi documenti di analisi e non li possono trascurare come spesso accadeva in passato, il che ha drammaticamente ridotto il numero di aziende che offrono servizi ecologici sui rifiuti potenzialmente pericolosi, che prevedono codici a specchio. Ad esempio



nessun impianto di destinazione finale dei Toner esausti può più accettarli senza i documenti di classificazione di pericolosità debitamente redatti.

4. DEFINIZIONE DI PRODUTTORE DI RIFIUTI E LE SUE RESPONSABILITA'

a) **Art. 183 comma 1 f) D.Lgs 152/06** "Produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) ...*omissis* - Quindi nel nostro caso l'Azienda che stampa.

b) **Art. 183 comma 1 1) D.Lgs 152/06** i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (obbligo quantitativo). In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (obbligo temporale)

c) **Art. 188 comma 1D.Lgs 152/06** Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

5. IL TRASPORTO DEI RIFIUTI ED IL FORMULARIO IDENTIFICATIVO DEI RIFIUTI (F.I.R.)

a) **Art. 193 comma 1 D.L.gs 152/06** Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- Nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
- Origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- Impianto di destinazione;
- Data e percorso dell'istradamento;
- Nome ed indirizzo del destinatario.

b) **Art. 193 comma 7 D.L.gs 152/06** I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.



6. LA CORRETTA GESTIONE

Per ogni attività di trattamento rifiuti (non solo di toner ma di qualsiasi altro tipo) la legge prevede che il produttore del rifiuto (nel nostro caso l'Azienda che stampa) abbia la responsabilità di gestirlo e di dimostrare che la norma è stata rispettata.

Per l'Azienda che decide di trattare direttamente la gestione per il recupero o lo smaltimento dei propri rifiuti di stampa, restandone quindi responsabile, i passi obbligatori per una corretta gestione sono i seguenti:

a) ACQUISTO E VALIDAZIONE PRESSO LA CCIAA DI UN BLOCCO F.I.R.

I moduli FIR sono relativi ad ogni evento di ritiro e smaltimento. Il produttore detentore del rifiuto è responsabile di quanto vi è scritto, è quindi una abitudine pericolosa e rischiosa ricevere un formulario precompilato dal trasportatore, poiché l'eventuale sanzione per errori formali e/o sostanziali resta in capo al produttore stesso. I FIR devono essere conservati per anni 5 nella prima e quarta copia a disposizione per eventuali controlli ispettivi. Nel momento in cui sarà operativo il sistema di tracciabilità informatizzata dei rifiuti (SISTR), ad oggi obbligatoria solo per i produttori di rifiuti pericolosi, ma che a regime verrà estesa a tutti i produttori di rifiuti, pericolosi e non, non sarà più possibile per il produttore delegare ad altri la gestione documentale del proprio rifiuto.

b) CONTROLLO DEI CODICI C.E.R.

Come indicato al punto 2 per la corretta compilazione del F.I.R. è necessario sapere esattamente la natura del rifiuto ed il relativo codice C.E.R. Come abbiamo descritto precedentemente esso cambia in relazione alla pericolosità del suo contenuto e l'unico modo di accertarla è effettuare analisi chimiche, la cui validità per legge è di massimo 6 mesi. Con il sistema di controllo di tracciatura informatizzato, verso cui si è orientato il legislatore, è possibile che per i codice CER a specchio, possa essere richiesto anche l'inserimento del codice dell'analisi o del laboratorio che l'ha effettuata.

c) CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI

E' obbligo del produttore detentore del rifiuto verificare le autorizzazioni del trasportatore e dell'impianto ricevente in relazione al rifiuto da conferire. L'Azienda rimane comunque responsabile in solido di tutti gli oneri di controllo e gestione dei moduli F.I.R. nonché della loro conservazione.

d) ACQUISIZIONE DELLE 2 COPIE (Prima e Quarta)

Il produttore detentore del rifiuto provvede alla compilazione del formulario in 4 copie, al momento della consegna del rifiuto al trasportatore, fa firmare il FIR, trattiene la prima copia e consegna al trasportatore le altre tre copie, il quale conserverà la seconda copia per se, il destinatario riceverà le ultime due copie una delle quale dovrà essere resa al produttore timbrata e firmata per accettazione entro 30 giorni dall'emissione.

e) IMPEGNO ANNUALE PER IL MUD

Solo per i soggetti che rientrano nelle categorie previste dal legislatore, in genere le aziende con più di 9 dipendenti, sono previsti ulteriori adempimenti quali il registro di carico e scarico, su cui deve essere preventivamente annotata l'operazione di carico del rifiuto prima di effettuare la consegna al trasportatore e la successiva operazione di scarico che si concluderà con la registrazione della quarta copia FIR. Il soggetto tenuto alla compilazione del registro di carico e scarico dovrà entro il 30 aprile di ogni anno presentare la dichiarazione MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) presso la propria CCIAA di competenza



territoriale. Negli ultimi anni la presentazione è accettata solo su supporto informatico ed in genere per la predisposizione occorre affidarsi ad un professionista.

f) CONSERVAZIONE

La ricevuta dell'avvenuta consegna del MUD deve essere conservata per anni 5

7. LE SANZIONI

In tema di smaltimento di rifiuti speciali, i controlli per il rispetto delle leggi in vigore si stanno significativamente intensificando e sono particolarmente rilevanti le sanzioni nei confronti delle Aziende che infrangono la normativa. Esse non si fermano a formule esclusivamente pecuniarie ma possono arrivare sino al coinvolgimento penale degli amministratori.

Considerata l'importanza delle sanzioni in cui le Aziende possono incorrere, alleghiamo di seguito integralmente solo l'articolo 258 del DLG 152/06. Per verificare l'elenco completo degli articoli (dal 254 al 263) dove vengono indicate le sanzioni relativamente ad altre violazioni di legge, vi rimandiamo al **Titolo VI (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali), Capo I (Sanzioni)** del DLG 152/06 e del D.Lgs 205/10 applicativo del SISTRI relativamente all'articolo 260-bis e 260-ter

Articolo 258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

- 1.** I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria **da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro**; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 2.** Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro**. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
- 3.** Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente **da millequaranta euro a seimiladuecento euro** per i rifiuti non pericolosi e **da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro** per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
- 4.** Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da milleseicento euro a novemilatrecento euro**. **Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.**
- 5.** Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e



nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro**. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

8. IL SISTRI

Dal 2009 il Governo Italiano ha presentato il SISTRI, il SIStema di controllo della Tracciabilità Informatizzato dei Rifiuti che è diventato applicativo con il D.Lgs 205/10. Nel permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, il SISTRI si era posto l'obiettivo di semplificare le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese gestendo in modo più innovativo ed efficiente un processo complesso con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione della illegalità.

A causa dalle difficoltà incontrate nella gestione telematica dei flussi, l'operatività del SISTRI ha subito diversi ritardi, ma nell'Ottobre del 2013 è partito ufficialmente, con una introduzione morbida a scaglioni. Intanto sono stati obbligati alla sua adozione gli Operatori Ambientali che trattano rifiuti pericolosi, poi nel Marzo 2014 la stessa sorte è toccata a tutte le aziende di qualsiasi dimensione, sempre limitatamente ai rifiuti pericolosi. Successivamente, con un decreto ad hoc, visto il persistere delle difficoltà sono stati esclusi i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (le aziende con meno di 9 dipendenti), in attesa della presentazione delle nuove modalità semplificate, per ora solo annunciate, di un sistema informatizzato non legato all'utilizzo di dispositivi USB. Il SISTRI, dunque, non elimina l'obbligo per le Partite IVA di trattare in modo corretto i rifiuti speciali, ma semplicemente introduce tecnologie e metodi per gestire il processo in modo più efficiente, Contemporaneamente rende trasparente al Ministero ogni "Produttore" di rifiuto, rendendolo più assoggettabile a controlli efficienti.

Ma è ormai certo che nel futuro tutte le aziende che si configurano come "Produttore" di rifiuti speciali, dovranno gestire un sistema informatizzato per la tracciabilità degli stessi.

9. ZEROZEROTONER: L'ALTERNATIVA

ZEROZEROTONER inizia e chiude l'intero percorso per una corretta gestione dei rifiuti speciali da stampa informatica esausti così come stabilito dal **D.Lgs 152/06 ex D.Lgs22/97 e successive modifiche**

In quale modo?

Disponendo innanzi tutto delle autorizzazioni necessarie per potersi configurare come gestore quindi, dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti oltre che presso l'Amministrazione Provinciale e la Regione, di competenza territoriale, come impianto di stoccaggio e trattamento.

Avendo brevettato il metodo e l'apparecchiatura per il recupero di materiali da cartucce contenenti toner, inchiostro e simili, proponendo il **Contratto di fornitura del servizio di manutenzione con espresso riferimento alla gestione del consumabile in uso alla stampa informatica e conseguente recupero**, che,



con riferimento all'articolo 266, comma 4, consente di assumere la paternità del rifiuto, oggetto del contratto, solleva il cliente che lo sottoscrive da qualsiasi responsabilità amministrativa e o penale assumendosi interamente gli oneri del produttore.

Avendo progettato, brevettato e realizzato un impianto industriale che trasforma il 100% del rifiuto introdotto in materie prime seconde, attraverso un avanzato processo di lavorazione innovativo e pulito e che a seguito di ciò dispone, azienda unica in Italia, dei requisiti necessari per dare attuazione al Decreto Correttivo del 22 ottobre 2008, peculiarità quest'ultima, che rende il servizio di micro raccolta veloce, flessibile ed adeguato alle esigenze anche di quei produttori che difficilmente si sarebbero rivolti a servizi ordinari di raccolta rifiuti.

Questi sono i concetti chiave da considerare, forse i più importanti di tutto questo documento. L'azienda che stampa si sgrava dall'essere identificata quale produttore detentore del rifiuto, poiché ZEROZEROTONER se ne assume tutti gli oneri. Non esiste sul mercato nessun concorrente di ZEROZEROTONER poiché nessun altro ha l'impianto.

10. L'OPPORTUNITA' DEL SERVIZIO ZEROZEROTONER

Riassumendo: tutte le Aziende che stampano hanno l'obbligo di avviare al recupero o smaltire i residui esausti che producono (cartucce, toner, nastri, ecc..) seguendo procedure molto complesse e rischiando, oltre alla notevole perdita di tempo, di commettere facilmente errori che possono condurre a sanzioni amministrative e addirittura penali.

Sul mercato è disponibile un servizio in abbonamento che toglie alle Aziende tutti questi oneri, chiamato ZEROZEROTONER

Nell'ambito dell'abbonamento BERG PHI SRL (proprietaria dell'impianto di recupero e del marchio commerciale ZEROZEROTONER) si fa altresì carico della fornitura di BOX ecologici (gli 00BOX) per la raccolta dei consumabili esausti e del loro ritiro.

Abbonandosi al servizio ZEROZEROTONER, oltre a risolvere completamente la problematica descritta, l'Azienda contribuisce in modo attivo ad un futuro migliore per l'ambiente.

11. CHI SONO I CONCORRENTI DI ZEROZEROTONER?

Come già affermato in questo documento il servizio ZEROZEROTONER è unico nel suo genere e non esiste in realtà nessun concorrente.

Vediamo di capire il perché guardando agli attori che normalmente si trovano sul mercato e che trattano il ritiro, lo smaltimento o il trattamento dei residui di stampa.

a) AZIENDE DI SERVIZIO COMUNALI, COOPERATIVE, TRASPORTATORI DI RIFIUTI

Esistono diverse aziende che offrono un servizio di ritiro del consumabile esausto. La maggior parte di esse vende il servizio al Cliente e cura la consegna ed il ritiro degli Ecobox. Queste stesse aziende, nella maggior parte dei casi, non dispongono della struttura industriale per il trattamento che deve seguire il ritiro per cui devono conferire il rifiuto a chi ha gli impianti per gestirlo (smaltirlo o trattarlo).



Comunque stiano le cose, chi fattura, chi ritira e chi poi smaltisce deve avere le specifiche autorizzazioni per il servizio che offre; esse sono verificabili online presso il sito del Ministero dell'Ambiente (<http://www.albonazionalegestoriambientali.it>).

Oltre al prezzo che paga per il servizio, all'azienda Cliente rimane sempre un duplice onere: quello del controllo delle autorizzazioni di cui sopra e quello della gestione dei F.I.R. che devono essere obbligatoriamente gestiti. Questi oneri spariscono in toto con il servizio ZEROZEROTONER poiché la paternità del rifiuto viene tolta al Cliente e trasferita alla BERG PHI SRL.

b) RIGENERATORI

A volte alle Aziende vengono offerti servizi di ritiro toner esausti a condizioni estremamente vantaggiose; qualche volta gratuitamente e a volte addirittura con un riconoscimento economico (es. X,xx € a pezzo). Questo lascia supporre che ci sia un interesse commerciale che deriva da queste attività, come ad esempio la rigenerazione e la rivendita di cartucce vuote.

Ritirare e rigenerare cartucce vuote non è vietato ma, come sempre, va fatto seguendo la legge. L'azienda che decide di farsi rigenerare i toner esausti deve consegnarli al rigeneratore con una bolla in "conto rigenerazione" e poi riceverli indietro con causale "reso da rigenerazione" una volta rigenerati.

In nessun caso invece è permessa la vendita di cartucce esauste perché si configurerebbe il reato penale, di traffico illecito di rifiuti.

12. ATTENZIONE ALLE SOLUZIONI CHE SEMBRANO FACILI

Abbiamo capito che è opportuno diffidare dalle soluzioni che appaiono più facili e magari gratuite.

L'intermediazione dei rifiuti è severamente vietata; solo gli operatori autorizzati al loro trattamento li possono gestire ed affidarli a chi non è in regola può causare problemi. "Il gratis" è ingannevole perché impone il controllo e lascia all'Azienda tutti i costi degli oneri burocratici, della conservazione documentale e dei riscontri dell'attività svolta. C'è molto lavoro e molta burocrazia da sbrigare che con "il gratis" non viene gestita, esponendo l'azienda a seri rischi.

Rispettare la legge ha dei costi e solo con ZEROZEROTONER l'Azienda ne è sollevata, perché c'è un soggetto autorizzato (la società BERG PHI SRL) che prende in carico tutte le vostre incombenze.

Zerozerotoner ancora oggi è la soluzione **più semplice ed efficace** che non può essere paragonata ad altre modalità di smaltimento offerte dal mercato poiché, l'azienda che la eroga, **è l'unica** ad operare in sinergia con distributori e rivenditori per assicurare **la piena attuazione dell'art. 178 bis** del nuovo Testo Unico Ambientale sulla responsabilità estesa nella filiera di tutto ciò che immesso sul mercato produce un rifiuto, sgravando così il cliente dall'onere dell'essere identificato quale produttore, **ma soprattutto è l'unica che possiede l'impianto per il trattamento.**

13. IL CONTRATTO ZEROZEROTONER

Per attivare l'abbonamento al servizio ZEROZEROTONER è necessario che l'Azienda Cliente sigli con la società BERG PHI SRL un contratto diretto; esso viene venduto e fatturato all'Azienda dal Rivenditore Autorizzato di fiducia.



Il contratto è configurato come “CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEL CONSUMABILE IN USO ALLA STAMPA INFORMATICA E CONSEGUENTE RECUPERO”.

a) COSA COMPRENDE IL SERVIZIO

Il servizio è configurato su misura per le esigenze di ogni specifica Azienda, dalla più piccola (come gli studi professionali o i piccoli uffici commerciali) alla più strutturata. Vengono così stimati i volumi di stampa e, per ogni sede operativa, vengono definiti:

- il numero di 00BOX necessari per ogni anno
- il numero di ritiri per ogni anno

Il prezzo annuale è funzione di questi due parametri ed è comunque trascurabile rispetto ai benefici che il servizio comporta.

Il servizio ZEROZEROTONER espressamente comprende:

- la consegna degli 00BOX nuovi
- il ritiro di quelli pieni direttamente presso le sedi dell’Azienda Cliente
- il recupero in Materie Prime Seconde dei toner esausti
- il trasferimento a BERG PHI SRL di tutte le responsabilità della produzione dei rifiuti e l’assunzione di tutti gli obblighi conseguenti al loro recupero secondo norma.

b) COSA NON COMPRENDE IL SERVIZIO

Il servizio ZEROZEROTONER espressamente non comprende:

- la vendita di consumabili
- la vendita di stampanti
- la manutenzione delle stampanti

c) CHI SONO GLI INTESTATARI DEL CONTRATTO

Per consentire il trasferimento della paternità del rifiuto dall’Azienda che lo produce alla BERG PHI SRL che lo recupera, il contratto deve sempre essere intestato tra queste due entità legali. In questo modo non sarà più necessario che l’Azienda si accoli onerose pratiche burocratiche come precedentemente descritto.

Il Rivenditore di fiducia del Cliente effettuerà la vendita e la fatturazione del canone annuale del contratto e dei canoni delle successive annualità e potrà anche apparire nel testo dello stesso.

d) LA DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto tra l’Azienda Cliente e la società BERG PHI SRL, prevede un canone annuale il cui prezzo concordato rimane bloccato fintanto che il cliente non deciderà di rescinderlo con una semplice comunicazione mail a BERG PHI SRL entro l’ultimo giorno del mese precedente a quello della data di scadenza dell’annualità in corso di validità.

La fatturazione avviene da parte del Rivenditore, a cadenza annuale anticipata.



14. I BOX ECOLOGICI: GLI 00BOX

a) IL FORMATO DEGLI 00BOX

Gli 00BOX standard hanno una base di 35 x 35 cm ed un'altezza di 70 cm. Si tratta di strutture auto-montanti con chiusura di sicurezza e interno in PVC per non disperdere le polveri.

Gli 00BOX Express hanno una base di 20 x 28 cm ed un'altezza di 35 cm. Si tratta di strutture auto-montanti con chiusura di sicurezza e interno in PVC per non disperdere le polveri. Questo formato è utilizzato esclusivamente per il contratto 00TONER-Express destinato alle sole società di persona, SAS e SNC

b) QUANTI TONER STANNO IN UNO 00BOX?

Ogni 00BOX Standard può contenere all'incirca dai 12 ai 15 toner o qualche centinaio di cartucce inkjet.

Ogni 00BOX Express può contenere in kit di toner di una stampante a colori personale o qualche decina di cartucce inkjet.

c) COME SI RICHIEDE IL RITIRO DI UNO 00BOX

Quando uno 00Box è pieno l'Azienda intestataria del contratto con BERG PHI SRL può richiederne il ritiro direttamente via Internet, accedendo nell'area dedicata sul sito www.zerozerotoner.it. Il ritiro deve comunque essere richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza dell'annualità in corso di validità.

Alternativamente l'Azienda può sempre contattare il proprio Rivenditore per richiedere ogni tipo di supporto, tra cui l'attivazione dei ritiri previsti a contratto e di quelli straordinari.

d) E SE NON BASTANO GLI 00BOX PREVISTI?

Nel caso in cui gli 00BOX previsti a contratto si rivelassero insufficienti, l'Azienda avrà la possibilità di ordinare al proprio Rivenditore Autorizzato di fiducia degli 00BOX aggiuntivi che saranno consegnati e successivamente ritirati da BERG PHI SRL.

e) TEMPI DI CONSEGNA E RITIRO

Normalmente i tempi di consegna degli 00BOX sono nell'ordine di 48 ore dalla data di attivazione del contratto da parte del Rivenditore.

I tempi del ritiro invece sono mediamente di 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta, 35 giorni lavorativi per le isole.

15. CHI PUO' OFFRIRE IL SERVIZIO ZEROZEROTONER?

Il servizio di abbonamento ZEROZEROTONER viene offerto alle Aziende da Rivenditori Autorizzati, certificati da BERG PHI SRL, i più qualificati dei quali sono denominati GOLD o DIAMOND RESELLER.

Il costo del canone del contratto è completamente deducibile anche dai redditi di lavoro autonomo.



16. I VANTAGGI DI ZEROZEROTONER

Abbiamo visto che la problematica dello smaltimento dei residui esausti di stampa è di estrema attualità ed investe indistintamente tutte le Aziende, di qualsiasi natura o dimensione. Inoltre la legislazione è articolata e le sanzioni in caso di omissioni sono particolarmente gravose.

I nemici di una gestione diretta del problema sono dunque il tempo da dedicarci, la burocrazia ma anche i possibili errori.

Affidarsi ad un servizio come ZEROZEROTONER è dunque per ogni Azienda una grande opportunità, poiché ZEROZEROTONER è sinonimo di:

LEGALITA'

Consente di rispettare la normativa vigente per la gestione dei rifiuti di stampa informatica (toner, cartucce e nastri esausti) trasferendo a BERGH PHI SRL tutti gli obblighi amministrativi e burocratici ma soprattutto le responsabilità penali che la legge prevede, evitando così inutili rischi di sanzioni per banali errori nei quali si può cadere nel caso di una gestione diretta. Per uno smaltimento innovativo, pulito ed eco-sostenibile.

COMODITA'

Permette ad ogni Azienda di dedicarsi esclusivamente alla propria attività, senza dover perdere tempo prezioso per aggiornarsi sui correttivi che sovente vengono introdotti nelle leggi e nelle sanzioni in materia di rifiuti speciali (come ad esempio il SISTRI).

RISPARMIO

Garantisce un costo certo e bloccato e l'importo del contratto è deducibile dai redditi anche per lavoratori autonomi e professionisti. Gestire in maniera autonoma i rifiuti speciali da stampa informatica ha molti costi nascosti come l'acquisto dei Formolari, il costo dell'analisi della pericolosità, di chiamata del trasportatore, del ritiro del rifiuto al Kg, del tempo impiegato per gestirlo, della possibile iscrizione al "nuovo SISTRI", e del continuo aggiornamento in materia.

ECOSOSTENIBILITA'

Rispetta l'ambiente perché, per mezzo dell'impianto ideato, brevettato e costruito da BERG PHI SRL, trasforma il 100% del rifiuto da stampa informatica esausto in esso introdotto in materie prime seconde, attraverso un avanzato processo di lavorazione innovativo e pulito.